

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 1 - Denominazione e natura giuridica

È costituita una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) quale società consortile a responsabilità limitata ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 del Codice Civile, denominata "[DENOMINAZIONE SPECIFICA]" - Comunità Energetica Rinnovabile.

L'ente è costituito in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, del Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 - Sede legale e durata

La società consortile ha sede legale nel Comune di [COMUNE], Provincia di [PROVINCIA], Regione [REGIONE], all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito della Provincia. La durata della società consortile è fissata sino al 31 dicembre 2054 e può essere prorogata o sciolta

anticipatamente dall'Assemblea con il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale.

#### Articolo 3 - Finalità e oggetto sociale

La società consortile avente scopo mutualistico fra i soci persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri soci, di loro filiali, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali.

L'obiettivo principale della società consortile è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai soci e alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei soci.

Per raggiungere lo scopo suddetto, la società consortile potrà svolgere le seguenti attività principali:

- a) Organizzazione della condivisione energetica: organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla società consortile ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 199/2021, qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei soci come clienti;
- b) Gestione rapporti con GSE: gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE); monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione; accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci; ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento;
- c) Produzione e gestione energetica: produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità;
- d) Accesso ai mercati energetici: accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante



aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione/distribuzione.

La società consortile potrà svolgere anche le seguenti attività complementari:

Promozione e collaborazione nell'ambito di attività di ricerca su tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale;

Sviluppo di modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

Individuazione di opportunità di finanziamento e inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;

Pianificazione territoriale per l'energia a beneficio di altri enti territoriali;

Organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

Prestazione di qualsiasi servizio collegato all'attività della CER.

La società consortile non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci neppure in caso di scioglimento.

La società è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria nei limiti previsti dalle normative vigenti.



Articolo 4 - Categorie di soci

I soci si distinguono in:

Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

Soci ordinari: coloro che aderiscono successivamente alla costituzione.

I soci ordinari si distinguono ulteriormente in:

Soci produttori: titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Soci consumatori: titolari di punti di prelievo senza impianti di produzione;

Soci prosumer: soggetti che sono contemporaneamente produttori e consumatori;

Soci concedenti: enti territoriali o autorità locali proprietari di immobili che concedono diritti di superficie per la realizzazione di impianti.

### Articolo 5 - Requisiti di ammissione

Possono essere ammessi come soci esclusivamente i soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente:

- a) Persone fisiche residenti nel territorio dei Comuni sottesi alla medesima cabina primaria;
- b) Piccole e medie imprese (PMI) secondo la definizione dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, per le quali la partecipazione alla CER non costituisce l'attività commerciale e industriale principale;
- c) Enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali;
- d) Enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale;
- e) Amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT secondo l'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- f) Associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

I soggetti devono essere situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER e sottesi alla medesima cabina primaria (codice identificativo: [CODICE CABINA]). Non possono essere ammessi:

Le imprese la cui partecipazione costituisca attività commerciale e industriale principale;

Le imprese in difficoltà secondo la definizione della Comunicazione della Commissione Europea;

I soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.



36:

I soggetti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Le imprese con ordine di recupero per decisione della Commissione Europea sui precedenti incentivi illegali.

## Articolo 6 - Capitale sociale e conferimenti

Il capitale sociale è di euro [IMPORTO] (EUR [CIFRA IN LETTERE]) integralmente versato all'atto della costituzione dai Soci Fondatori. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare ma non inferiori a euro 1,00.

I futuri aumenti di capitale potranno essere liberati in denaro o conferimenti in natura secondo le decisioni dell'Assemblea dei soci.

La partecipazione dei soci è rappresentata da quote di partecipazione:

I soci consumatori conferiscono un punto di prelievo di energia elettrica (POD) sotteso alla medesima cabina primaria;

I soci produttori conferiscono l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili connesso alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria;

I soci concedenti conferiscono il diritto di superficie su specifiche aree per la realizzazione di impianti.

Ai sensi dell'art. 2254 c.c., per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio conferente.

I diritti sociali spettano ai soci, con diritti di voto differenziati per i soci produttori ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c.



# TITOLO III - AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI, RECESSO ED ESCLUSIONE

#### Articolo 7 - Procedura di ammissione

I soggetti che desiderano aderire alla società devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo, dichiarando:

La titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla medesima cabina primaria denominata "[DENOMINAZIONE CABINA]";

La titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (per i soci produttori);

La concessione del diritto di superficie per enti territoriali (per i soci concedenti);

La compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali;

Di conferire mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

Di condividere gli scopi sociali e accettare il presente Statuto e il Regolamento interno.

L'ammissione di nuovi soci è subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della sussistenza dei requisiti previsti. Il Consiglio provvede entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

La procedura di ammissione è gestita attraverso una Piattaforma gestionale secondo le modalità del Regolamento interno.

L'acquisizione della qualità di socio comporta il conferimento alla società di mandato irrevocabile con rappresentanza per tutti i poteri necessari per il compimento delle attività concernenti l'attività sociale, mantenendo i diritti di cliente finale.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto a:

Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;

Ricoprire le cariche sociali;

Partecipare all'Assemblea dei soci;

Mantenere i propri diritti come clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica;

Ricevere dalla società i benefici relativi all'energia elettrica condivisa secondo il Regolamento interno.

I soci sono tenuti a:



Rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;

Versare il contributo annuale se deliberato;

Conformare il proprio comportamento a principi di correttezza reciproca.

## Articolo 9 - Recesso, sospensione ed esclusione

Gli associati possono recedere dalla società in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta con preavviso di 180 giorni.

La sospensione è deliberata dall'organo amministrativo in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per l'ingresso nella compagine sociale.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'organo amministrativo per:

Gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge;

Perdita dei requisiti previsti dallo statuto;

Sopravvenuta impossibilità di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale;

Interdizione o inabilitazione per persone fisiche;

Condanna con interdizione dai pubblici uffici;

Dichiarazione di fallimento o ammissione a procedura concorsuale;

Inadempimento dei contributi consortili;

Modifica dell'oggetto sociale che comporti cambiamento significativo dell'attività.

In caso di recesso od esclusione, i consorziati hanno diritto di ottenere dalla società soltanto il valore nominale corrispondente alla quota di partecipazione sottoscritta.



Articolo 10 - Organi della società

La struttura organizzativa è costituita da:

Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria);

Consiglio di Amministrazione;

Collegio Sindacale (ove occorra ai sensi dell'art. 2477 c.c.);

Revisore Legale (ove nominato).

Articolo 11 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci delibera in conformità alle disposizioni di legge e dello statuto. Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

L'approvazione del bilancio;

La nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci;

La determinazione del compenso degli amministratori e sindaci;

La deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;

L'approvazione dell'eventuale regolamento dell'organizzazione;

L'utilizzo degli importi derivanti dagli incentivi per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati o per iniziative sociali e ambientali.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci almeno 8 giorni prima tramite raccomandata, PEC o Piattaforma gestionale.

Articolo 12 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

Prima convocazione: presenza dei soci fondatori, 35% dei soci produttori, 15% dei soci consumatori e percentuale stabilita dei soci concedenti;

Seconda convocazione: presenza dei soci fondatori, 20% dei soci produttori, 10% dei soci consumatori.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole dei soci fondatori, 35% dei soci produttori e 15% dei soci consumatori.

Per le delibere su ripartizione degli incentivi e per le delibere straordinarie è richiesto il voto favorevole dei



soci fondatori, 50% dei soci produttori e 25% dei soci consumatori.

Articolo 13 - Diritto di voto

I soci hanno diritti di voto differenziati ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c.:

Soci produttori: 60% dei voti ripartiti proporzionalmente alla potenza degli impianti conferiti secondo la formula:

Voto = 60% x (P\_Impianti\_Socio / P\_Totale\_Società)

Soci consumatori: 40% dei voti proporzionalmente alla partecipazione (1 POD = 0,4%);

Soci concedenti: percentuale stabilita proporzionalmente alla superficie concessa.

Il voto è palese e può essere esercitato anche tramite delega scritta.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione di 3-5 membri eletti dall'Assemblea:

3 consiglieri tra i candidati designati dai soci;

1 consigliere e il Presidente tra i candidati designati dal socio di maggioranza o ente pubblico principale.

I Consiglieri durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Devono avere esperienza nel settore energetico, amministrativo o tecnico.

Il Consiglio si riunisce almeno ogni 4 mesi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 15 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società e coordina le attività del Consiglio e dell'Assemblea.

Il Presidente può adottare provvedimenti urgenti sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 16 - Collegio Sindacale

Ove richiesto dalla legge, il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea.

I sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. e durano in carica 3 esercizi.



## TITOLO V - BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA

Articolo 17 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e depositato almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Articolo 18 - Gestione degli utili e benefici

La società non persegue finalità di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci. Eventuali utili di gestione sono destinati:

Almeno 5% a riserva legale fino al quinto del capitale sociale;

Almeno 20% a riserva ordinaria;

Il rimanente per la realizzazione delle finalità statutarie.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione ai soci degli incentivi previsti dalla normativa vigente per l'energia condivisa, secondo le modalità stabilite nel Regolamento interno approvato dall'Assemblea. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto al valore soglia del 55% di quota energia condivisa è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali sui territori ove sono ubicati gli impianti.



## Articolo 19 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e per deliberazione dell'Assemblea straordinaria con i quorum rafforzati previsti.

L'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo a soggetti che svolgono attività rispondenti alle finalità della società.

#### Articolo 20 - Controversie

Qualsiasi controversia relativa al presente Statuto sarà devoluta alla competenza del Tribunale di [CITTÀ COMPETENTE].

Articolo 21 - Regolamento interno

Il funzionamento della CER, le modalità di ripartizione dei benefici economici e la gestione degli impianti sono disciplinati da apposito Regolamento interno approvato dall'Assemblea, modificabile solo con delibera straordinaria.

Articolo 22 - Rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 199/2021, al Decreto MASE n. 414/2023, alle delibere ARERA e alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 23 - Privacy e trattamento dati

La società è titolare del trattamento dei dati personali dei soci e si impegna al rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) secondo le modalità definite nell'informativa privacy e nel registro dei trattamenti.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Regolamento Interno per la gestione operativa della CER
Schema di ripartizione benefici economici secondo la normativa vigente
Modello di adesione per nuovi soci
Informativa Privacy ai sensi del GDPR
Contratto tipo per la condivisione dell'energia
Piano di monitoraggio produzione e consumi

Data di approvazione:	_
Firme dei soci fondatori:	



-----

Il presente Statuto è redatto in conformità al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, alle Regole Operative del GSE e alla normativa vigente in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili.